

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo	3
Articolo 2 - Attività sportive.....	3
Articolo 3 - Impianti sportivi comunali	3
Articolo 4 - Competenze	3
Articolo 5 - Pianificazione dell'attività	4
TITOLO II - LA CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	5
Capo I - Norme generali per le concessioni.....	5
Articolo 6 - Gestione degli impianti	5
Articolo 7 - Impianti ad uso scolastico	5
Capo II - Concessione in uso.....	6
Articolo 8 - Norme generali sulla concessione in uso	6
Articolo 9 - Concessione Occasionale	6
Articolo 10 - Concessione Prolungata.....	7
Articolo 11 - Sospensione delle concessioni in uso	7
Articolo 12 - Revoca delle concessioni in uso	7
Capo III - Concessione in gestione degli impianti.....	8
Articolo 13 - Norme generali sulla concessione in gestione.....	8
Articolo 14 - Affidamento diretto	9
Articolo 15 - Affidamento con procedura di evidenza pubblica	9
Articolo 16 - Revoca delle concessioni di gestione.....	10
Articolo 17 - Contabilità e rendiconto	10
Capo IV – Norme finali sulle concessioni	11
Articolo 18 - Procedure per le concessioni	11
Articolo 19 - Vigilanza	11
TITOLO III - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	12
Capo I - Norme generali di utilizzo	12
Articolo 20 - Utilizzo degli impianti in concessione d'uso	12
Articolo 21 – Responsabilità dei concessionari in gestione o in uso	12
TITOLO IV - TARIFFE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Capo I - Norme generali sulle tariffe	14
Articolo 22 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi	14
Articolo 23 - Modalità di riscossione delle tariffe.....	14
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
Articolo 24 - Norme transitorie.....	15
Articolo 26 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono privi di qualsiasi rilevanza economica e/o imprenditoriale stante le limitate dimensioni e i vincoli di utilizzo e tariffari.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*) l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. La legislazione vigente in materia è dettata:
 - dall'art. 117, comma 3 della Costituzione, che assegna alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia dell'ordinamento sportivo;
 - dall'art. 90, commi 24, 25 e 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*) che dettano norme di carattere generale rinviando alla legge regionale la disciplina delle modalità di affidamento;
 - dagli artt. 24, 25, 26 e 27 della Legge Regionale del Veneto 11 maggio 2015, n. 8 recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", che disciplinano le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, rinviando alla potestà regolamentare di questi ultimi per la disciplina di dettaglio.

Articolo 2 - Attività sportive

1. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini, degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
2. In relazione alle finalità di cui al precedente comma, sono considerate di pubblico interesse l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Articolo 3 - Impianti sportivi comunali

1. Il Comune di Nove è proprietario dei seguenti impianti sportivi comunali, destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico:
 - a) Stadio di via Galilei (Comune di Nove, S.U., Fg.2, mapp. 66, 76, 77,78, 181);
 - b) Palestra di via Brenta con annesso muro di arrampicata (Comune di Nove, S.U., Fg.1, mapp. 1470 sub 3);
 - c) Palestra scuola integrata Manzoni di via Antonibon (Comune di Nove, S.U., Fg. 4, mapp. 1454 sub 10);
 - d) Palestrina del Centro diurno (Comune di Nove, S.U., Fg.4, mapp. 1361);
 - e) Centro ippico (Comune di Nove, S.U., Fg.2, mapp. 337).

Gli impianti sportivi sopra indicati hanno rilevanza territoriale esclusivamente comunale.

Articolo 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo e la valorizzazione degli impianti sportivi;
- b) la Giunta comunale:
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli impianti, nel rispetto della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, salvo quanto previsto dal presente regolamento;
 - individua gli elementi essenziali delle concessioni in uso e delle altre forme di gestione degli impianti;
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il servizio competente dell'Amministrazione comunale:
- provvede alla programmazione/calendarizzazione operativa dell'uso degli impianti sportivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione degli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;
 - vigila e controlla il regolare utilizzo degli impianti;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Articolo 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, periodicamente il Responsabile del servizio provvede a:

- a) individuare altri impianti sportivi, locali o aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- b) individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale possibile per la gestione dell'impianto;
- c) individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole e per le altre attività organizzate direttamente dal Comune, che avranno la priorità;
- d) stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle varie fasce orarie e nei vari giorni della settimana.

TITOLO II - LA CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo I - Norme generali per le concessioni

Articolo 6 - Gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento può essere esercitata in una delle seguenti forme, o con modalità miste:

- a) **gestione in forma diretta** da parte del Comune attraverso i propri uffici, mediante la concessione in uso (occasionale o prolungato) a chi ne fa richiesta, secondo le modalità previste dal capo II. Il concessionario può utilizzare l'impianto ma non può concederlo in uso a terzi;
- b) **gestione in forma indiretta**, mediante affidamento della stessa in concessione a terzi, secondo le modalità previste dal capo III. Il concessionario della gestione può utilizzare l'impianto e ha la facoltà di consentirne l'utilizzo anche a terzi, applicando le tariffe approvate dal Comune.

2. La scelta della forma di gestione si ispira a criteri di opportunità, efficienza, sostenibilità, sussidiarietà ed economicità.

3. La concessione degli impianti, in uso o in gestione nelle forme previste dal comma 1, può essere esclusiva o non esclusiva, in base a quanto previsto nell'atto concessorio.

4. E' fatto divieto di eseguire opere, sia pur di carattere provvisorio, all'interno degli impianti sportivi senza espressa autorizzazione comunale rilasciata per iscritto.

Articolo 7 - Impianti ad uso scolastico

1. L'uso degli impianti può essere concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani compatibili con le attività già programmate), alle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta al Servizio competente.

2. L'uso degli impianti sportivi connessi agli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è concesso tenendo conto delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche. Si applica quanto previsto dall'art. 12 della L. 517/1977 e dagli artt. 3 e 12 della L. 23/1996.

Capo II - Concessione in uso

Articolo 8 - Norme generali sulla concessione in uso

1. Il gestore, sia esso il Comune in caso di gestione diretta o un concessionario in caso di gestione indiretta, concede in uso gli impianti sportivi agli interessati che presentano apposita istanza.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge regionale n. 8/2015, l'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
4. La concessione viene accordata a discrezione del gestore, tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi a disposizione e di eventuali rapporti pregressi. Il gestore può negare la concessione qualora il richiedente, direttamente o indirettamente, non abbia adempiuto a tutte le condizioni concessorie in precedenti rapporti relativi agli impianti sportivi.
5. La concessione può avere ad oggetto l'utilizzazione prolungata od occasionale dell'impianto sportivo.
6. L'istanza volta ad ottenere la concessione deve essere presentata da uno degli effettivi utilizzatori, se si tratta di più persone fisiche, o dal legale rappresentante se trattasi di persone giuridiche (associazioni, ecc.).
7. Il concessionario in uso si assume la piena responsabilità del corretto utilizzo degli impianti e dell'accesso agli stessi per la durata della concessione. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento di concessione.
8. Il concessionario in uso non può cedere parzialmente o totalmente il proprio diritto di utilizzo ad altri o permettere che altri utilizzino l'impianto. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione in uso ottenuta.
9. Il Servizio comunale competente provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra le concessioni in uso assegnate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
10. In caso di rinuncia agli impianti concessi in uso, l'interessato ne dà tempestiva comunicazione al gestore.
11. Salvo diverse e specifiche disposizioni contenute in specifiche convenzioni sottoscritte tra le parti, il Comune di Nove applicherà le seguenti penali nei confronti del concessionario, per violazioni degli impegni assunti con convenzione e/o delle disposizioni regolamentari:
 - Violazione dell'obbligo (ove previsto) di garantire un'adeguata pulizia degli spazi dopo il loro utilizzo euro 150,00 per ogni violazione, previa contestazione scritta ed apertura del contraddittorio;
 - Mancato pagamento (ove previsto) delle utenze telefoniche e/o telematiche eventualmente intestate al concessionario che determini l'interruzione dell'erogazione dell'utenza euro 100,00 per ciascun giorno di interruzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
 - Omessa segnalazione al Comune della necessità di interventi di manutenzione tale da creare disservizi euro 100,00 per ogni violazione, previa contestazione scritta ed apertura del contraddittorio

Articolo 9 - Concessione Occasionale

1. La concessione occasionale viene accordata dal gestore, in base al solo criterio della disponibilità degli impianti.

2. La richiesta deve essere presentata al gestore, versando contestualmente la tariffa prevista. Il gestore, verificata la disponibilità dell'impianto e l'assenza di altre circostanze ostative, ne concede l'uso. Il rilascio della concessione è comunque discrezionale, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4.

3. Il gestore ha la facoltà di revocare la concessione ove sopravvengano esigenze straordinarie e prevalenti, salvo rimborso della tariffa versata.

Articolo 10 - Concessione Prolungata

1. L'istanza per la concessione prolungata degli impianti sportivi, ossia non occasionale e che preveda almeno 10 accessi programmati e la durata massima di un anno, è presentata per iscritto al gestore specificando nel dettaglio i dati del richiedente, il tipo di utilizzo richiesto, le attrezzature necessarie, il periodo e gli orari di utilizzazione e l'eventuale presenza di pubblico.

2. In casi particolari, qualora ravvisi motivatamente il rischio di danneggiamento dell'impianto (in relazione alla tipologia di attività svolta, al numero di soggetti praticanti e al tipo di attrezzature e strumenti utilizzati), il gestore potrà richiedere il deposito di apposita polizza fidejussoria o di altro deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo degli impianti sportivi e sulla quale rivalersi per eventuali danni.

3. In caso di pluralità di domande l'utilizzo viene concesso nell'ordine dei seguenti criteri di precedenza:

- i. finalità ritenute prioritarie da parte dell'Amministrazione comunale;
- ii. precedenza ai richiedenti di cui all'art. 13, comma 4, lett. a), b) o c) aventi residenza o sede sociale nel territorio comunale;
- iii. altri richiedenti aventi residenza o sede sociale nel territorio comunale;
- iv. ordine temporale di presentazione della domanda.

Articolo 11 - Sospensione delle concessioni in uso

1. Il gestore può sospendere temporaneamente l'efficacia delle concessioni in uso:

a) qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o eventi e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti, con semplice comunicazione ai concessionari data con anticipo, ove le circostanze lo consentano, di almeno 15 giorni;

b) qualora, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

2. Per le sospensioni fino a 30 giorni nulla è dovuto dal gestore, sia esso il Comune o un concessionario. Superati i 30 giorni, il gestore è tenuto a ridurre proporzionalmente il canone, fatto salvo il potere di revoca e la facoltà di rinuncia.

Articolo 12 - Revoca delle concessioni in uso

1. A seguito di gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione o nella convenzione, ovvero in caso di morosità, anche singola, nel pagamento del canone o di danneggiamento dei locali, il gestore ha la facoltà di revocare la concessione con preavviso di 15 giorni, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, con preavviso di 15 giorni salve emergenze, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

Capo III - Concessione in gestione degli impianti

Articolo 13 - Norme generali sulla concessione in gestione

- 1.** Il Comune può gestire gli impianti sportivi in forma indiretta affidandone la gestione in concessione a soggetti terzi. Il concessionario affidatario della gestione (definito anche "gestore") può utilizzare l'impianto direttamente e può altresì consentirne l'utilizzo anche a soggetti terzi, applicando le tariffe approvate dal Comune.
- 2.** La gestione degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
- 3.** Il Comune, in attuazione dell'art. 26 della Legge regionale n. 8/2015, individua i soggetti cui affidare in gestione gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità. E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto della gestione degli impianti alle condizioni previste dal successivo articolo 14.
- 4.** Il Comune rilascia la concessione in gestione in via preferenziale ai seguenti soggetti, come stabilito dall'art. 25 della Legge regionale n. 8/2015:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
 - b) Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
 - c) consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
- 5.** La concessione viene accordata tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi a disposizione e di eventuali rapporti pregressi. Il Comune si riserva di negare la concessione qualora il richiedente, direttamente o indirettamente, non abbia adempiuto a tutte le condizioni concessorie in precedenti rapporti relativi agli impianti sportivi.
- 6.** L'istanza volta ad ottenere la concessione in gestione deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, secondo quanto indicato negli articoli successivi.
- 7.** Il concessionario gestore si assume la piena responsabilità del corretto utilizzo degli impianti e dell'accesso agli stessi per la durata della concessione. La concessione in gestione dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento di concessione.
- 8.** La durata della concessione in gestione è triennale, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di prevedere una diversa durata non superiore al quinquennio, per motivate ragioni di interesse pubblico o in ragione degli oneri assunti dai concessionari. Ove il concessionario gestore assuma a proprio carico la realizzazione di interventi migliorativi dell'impianto con lavori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 50/2016, la durata della concessione potrà essere superiore al quinquennio.
- 9.** La concessione in gestione dovrà in ogni caso prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità agevolata da parte delle scuole;
 - b) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - c) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi, salve diverse indicazioni contenute nella documentazione di gara;
 - d) l'assunzione in capo al concessionario della manutenzione ordinaria e delle pulizie dell'impianto;
 - e) il deposito di apposita polizza fidejussoria o di altro deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo dell'impianto e sulla quale rivalersi per eventuali danni.

Articolo 14 - Affidamento diretto

1. Il Comune può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 3 qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio comunale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto. A tal fine si considerano solo i soggetti di cui all'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), aventi sede legale nel territorio comunale o che, pur non avendo tale requisito, abbiano tra i propri associati (compresi giocatori, allenatori, staff o altri) cittadini residenti a Nove;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

Articolo 15 - Affidamento con procedura di evidenza pubblica

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 14, per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi il Comune svolge procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.

2. La procedura si svolge attraverso la pubblicazione per almeno 20 giorni sull'home page del sito internet comunale e all'albo pretorio on line, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, di un apposito avviso per la manifestazione di interesse che contenga tutti gli elementi essenziali della concessione che si intende affidare. Di tale pubblicazione può essere data informazione diretta ai gestori uscenti e ad altri potenziali interessati.

3. Si procede all'affidamento invitando i soggetti che hanno manifestato interesse, a presentare un'offerta tecnica ed economica che tenga conto dei seguenti criteri minimi:

- a) garanzia della concreta possibilità di utilizzo degli impianti da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di concessione;
- b) garanzia della precedenza nell'uso degli impianti, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, da parte dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 che ne facciano richiesta, compatibilmente con il contenuto della convenzione di concessione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- c) adeguata valutazione dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio, dell'affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- d) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- e) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base al canone minimo che il Comune intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che lo stesso intende concedere a sostegno della gestione;
- f) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- g) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- h) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera g). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

4. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera g) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 50/2016, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del

medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 3 dello stesso. Per tali procedure il soggetto gestore può chiedere la collaborazione degli uffici tecnici comunali.

Articolo 16 - Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione comunale quando:
- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche disposte dal competente Servizio in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione;
 - d) in caso di morosità superiore ai 6 mesi;
 - e) la gestione determini o possa determinare anche solo potenzialmente un danno all'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 17 - Contabilità e rendiconto

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

Capo IV – Norme finali sulle concessioni

Articolo 18 - Procedure per le concessioni

1. Per le concessioni in gestione di cui al Capo III e per le concessioni in uso prolungato di cui all'art. 10, il concessionario è tenuto a sottoscrivere, con il Comune o con il concessionario gestore a seconda dei casi, una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

2. La convenzione di cui al comma 1 è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;
- c) rispetto delle tariffe previste per l'uso dell'impianto, diversificate per tipologia d'utenza.

3. Alla sola convenzione in gestione di cui al Capo III sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

- a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare il piano di utilizzo solo previa autorizzazione del Comune;
- b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Articolo 19 - Vigilanza

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto secondo le disposizioni contenute nell'atto di concessione e nella convenzione ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento e le disposizioni contenute nell'atto di concessione e nella convenzione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il competente servizio comunale ha il dovere di controllare la buona conservazione degli impianti sportivi. Tale controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul concessionario.

TITOLO III - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo I - Norme generali di utilizzo

Articolo 20 - Utilizzo degli impianti in concessione d'uso

1. All'interno degli impianti sportivi è consentito utilizzare le attrezzature fisse nonché gli impianti e gli attrezzi esistenti, purché sotto la piena responsabilità del concessionario.
2. La concessione in uso comprende anche l'uso degli spogliatoi, dei servizi igienico-sanitari e delle docce ove presenti. L'impiego di tali aree può avvenire per un limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all'utilizzo dell'impianto, compatibilmente con l'uso concesso ad altri soggetti.
3. Al termine di ogni utilizzo ogni attrezzatura deve essere riposta ed i locali riordinati.
4. Eventuali attrezzi, strumenti o materiali di proprietà del concessionario d'uso possono essere lasciati negli impianti sportivi solo previa autorizzazione del gestore e a condizione che non ostacolino la fruizione dell'impianto per altre attività. L'eventuale autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità da parte del gestore o del Comune per eventuali furti o danneggiamenti di quanto collocato.
5. Durante la permanenza negli impianti sportivi il contegno deve essere improntato alla massima cura e diligenza nei confronti della struttura utilizzata. In difetto, il gestore può a suo insindacabile giudizio revocare la concessione.
6. All'interno degli impianti sportivi è vietato:
 - fumare o consumare pasti;
 - l'ingresso di animali;
 - fare schiamazzi e rumori molesti.
7. Il concessionario d'uso ha l'onere di mantenere i locali puliti e in condizioni tali da permetterne l'immediato uso successivo.
8. Durante l'utilizzo degli impianti il concessionario d'uso ha l'obbligo di custodia e vigilanza degli stessi.
9. L'orario assegnato per l'uso dell'impianto sportivo deve essere rigorosamente osservato.

Articolo 21 – Responsabilità dei concessionari in gestione o in uso

1. Il concessionario in gestione o in uso, risponde integralmente di tutti i danni provocati all'immobile, all'impiantistica, alle attrezzature ed ai beni custoditi all'interno degli impianti comunali nel periodo di utilizzo.
2. In caso di danni l'onere del ripristino a regola d'arte o della sostituzione è a carico del concessionario che vi dovrà provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del gestore. In caso contrario provvederà il gestore con conseguente richiesta di rimborso a carico del concessionario inadempiente, salva rivalsa sulla polizza fidejussoria ove prevista.
3. Eventuali danni riscontrati dovranno essere segnalati immediatamente, e comunque nel primo giorno lavorativo successivo, al gestore per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In caso di omessa segnalazione nei termini previsti l'ultimo concessionario sarà ritenuto responsabile del danno e tenuto a risarcirlo integralmente.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di mancata pulizia dei locali tale da non rendere regolarmente utilizzabile l'impianto da parte di altri gruppi o per usi scolastici. In tal caso l'onere di ripristino dev'essere adempiuto nello stesso giorno della richiesta da parte del gestore.
5. Il concessionario in gestione o in uso si assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per eventi conseguenti all'utilizzo degli impianti sportivi.

Articolo 21 bis – Penali

Salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle convenzioni sottoscritte tra le parti, il Comune di Nove applicherà le seguenti penali nei confronti del concessionario, per violazioni degli impegni assunti con convenzione e/o delle disposizioni regolamentari, previa contestazione scritta ed apertura del contraddittorio:

- Violazione dell'obbligo (ove previsto) di garantire un'adeguata pulizia degli spazi dopo il loro utilizzo: euro 150,00 per ogni violazione;
- Mancato pagamento (ove previsto) delle utenze telefoniche e/o telematiche eventualmente intestate al concessionario che determini l'interruzione dell'erogazione dell'utenza: euro 100,00 per ciascun giorno di interruzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- Omessa segnalazione al Comune della necessità di interventi di manutenzione tale da creare disservizi: euro 100,00 per ogni violazione.

TITOLO IV - TARIFFE

Capo I - Norme generali sulle tariffe

Articolo 22 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 4.
2. Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi connessi all'uso dell'impianto e sono comprensive dell'IVA ove prevista dalla vigente normativa.
3. La Giunta può deliberare la concessione in uso gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e patrocinate dal Comune.

Articolo 23 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione. In caso di gestione diretta la tariffa è pagata al Comune secondo le modalità fissate con la deliberazione di cui all'art. 4.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti occasionali gli impianti è di norma anticipato.
3. Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali il servizio comunale competente effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
4. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento prima dello svolgimento dell'iniziativa della tariffa dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dalla Giunta comunale.
5. I concessionari d'uso che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.
6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Norme transitorie

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- 2.** Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 26 commi 6 e 7 della legge regionale del Veneto n. 8 del 11 maggio 2015; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento.
- 3.** Resta in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.

Articolo 25 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2.** All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.